



# DIRETTIVA

## sul controllo degli impianti di deposito per liquidi pericolosi per la acque

---

### Sommario:

1	Obiettivo	1
2	Basi legali	1
3	Obblighi dei titolari degli impianti	2
4	Controllo degli impianti di deposito	2
5	Come eliminare i difetti	3
6	Come contrassegnare gli impianti di deposito	3
7	Modifiche di impianti di deposito esistenti	3
8	Messa fuori esercizio di impianti di deposito	3
9	Disposizioni transitorie	4

### Allegati:

Concetti e illustrazioni	5
--------------------------	---

## 1 Obiettivo

In data 1 gennaio 2007 il Consiglio federale ha messo in vigore la revisione della Legge e dell'Ordinanza sulla protezione delle acque, rafforzando in tal modo la responsabilità dei titolari di impianti di deposito con liquidi pericolosi per le acque. La presente Direttiva informa sugli obblighi dei titolari e delle imprese specializzate.

## 2 Basi legali

- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) del 24 gennaio 1991 (Situazione al 7 novembre 2006)
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAC) del 28 ottobre 1998 (Situazione al 7 novembre 2006)
- Legge cantonale sulla protezione delle acque (LCPAC) dell'8 giugno 1997
- Ordinanza cantonale sulla protezione delle acque (OCPAC) del 27 gennaio 1997

### 3 Obblighi dei titolari degli impianti

I titolari degli impianti di deposito con liquidi pericolosi per le acque sono tenuti a provvedere affinché i necessari dispositivi edilizi e le necessarie apparecchiature vengano realizzati, controllati regolarmente nonché gestiti e mantenuti in modo ineccepibile. Si dovrebbe tenere un diario sui risultati dei controlli e della manutenzione.

Se il titolare di un impianto di deposito con liquidi pericolosi per le acque oppure le persone cui sono affidati il loro esercizio e la loro manutenzione constatano una perdita di liquidi, lo devono segnalare immediatamente alla Polizia addetta alla protezione delle acque (Centrale d'emergenza e di pronto intervento tel. 117/118). Di propria iniziativa detti organi adotteranno tutti i provvedimenti che si possono esigere da loro, in modo da prevenire il rischio d'inquinamento delle acque. I difetti constatati devono essere eliminati ad opera di una ditta specializzata in materia.

### 4 Controllo degli impianti di deposito

Gli impianti adibiti al deposito di liquidi nocivi alle acque possono essere installati, modificati, controllati, riempiti, mantenuti, svuotati e messi fuori esercizio soltanto da persone, le quali in base alla loro formazione, all'equipaggiamento e all'esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato attuale della tecnica.

#### 4.1 Impianti di deposito soggetti a notifica

Gli impianti di deposito che non sono situati in zone particolarmente minacciate, oppure il cui contenuto utile non supera per ogni impianto i 2'000 litri, non devono essere sottoposti ogni dieci anni ad un **controllo visuale dall'esterno** per constatare eventuali difetti. Tuttavia questi impianti devono essere controllati regolarmente da parte di un'impresa specializzata. La data di questo controllo visuale viene stabilito dal titolare su propria responsabilità. Il risultato del controllo deve essere custodito fino al prossimo controllo visuale.

#### 4.2 Impianti di deposito soggetti ad autorizzazione

I titolari degli impianti di deposito situati in zone di protezione per l'acqua sotterranea nonché in zone particolarmente minacciate, soggetti all'obbligo di autorizzazione (art.32 cpv. 2 OPAC) ogni dieci anni devono far eseguire un **controllo visuale dall'esterno** per constatare eventuali difetti. Il risultato del controllo deve essere custodito fino al prossimo controllo visuale.

Un tale controllo visuale **dall'interno** va effettuato almeno ogni dieci anni nel caso di :

- a) contenitori di deposito con oltre 250'000 l di volume utile senza manufatto protettivo o senza fondo con parete doppia;
- b) contenitori di deposito interrati con parete semplice.

I titolari degli impianti di deposito per liquidi pericolosi per le acque muniti di dispositivi rilevatori-avvertitori di fughe devono farne controllare la loro funzionalità ogni due anni per i contenitori e le tubazioni con parete doppia, una volta all'anno nel caso di contenitori e tubazioni con parete semplice.

## **5 Come eliminare i difetti**

Se in sede di controllo si constatano dei difetti, questi vanno eliminati quanto prima.

I difetti notevoli che non possono essere eliminati in sede di controllo devono essere messi a punto entro 90 giorni. Se occorre più tempo, l'ulteriore modo di procedere deve essere concordato con l'UNA.

Se occorre sostituire parti dell'impianto, si possono inserire soltanto pezzi collaudati e rispondenti alle attuali cognizioni tecniche.

## **6 Come contrassegnare impianti di deposito esistenti**

Ogni impianto, vale a dire ogni serbatoio risp. ogni suo compartimento, deve essere contrassegnato con un numero su targhetta blu. Detto numero serve a identificare l'impianto e viene rimesso al richiedente insieme all'autorizzazione o alla registrazione. La targhetta deve essere montata in modo ben visibile in un punto adatto.

## **7 Modifica di impianti di deposito esistenti**

Se si modificano impianti di deposito esistenti con liquidi nocivi alle acque, il titolare deve notificare tale circostanza al Cantone prima di iniziare i lavori, a mezzo di un modulo di domanda. Si può dare inizio alla modifica/all'adeguamento soltanto dopo essere in possesso della nulla osta dell'UNA.

E' considerata modifica soggetta all'obbligo di notifica:

- La modifica del volume del deposito
- L'adeguamento di impianti interrati e con parete semplice

Le modifiche vanno registrate sul modulo di domanda concernente impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque soggetti all'obbligo d'autorizzazione e di notifica.

I moduli di domanda si trovano sul sito sotto: [www.anu.gr.ch](http://www.anu.gr.ch) / Organisation/Dienste / Formulare/Gesuche.

## **8 Messa fuori esercizio di impianti di deposito**

Il titolare deve segnalare al Cantone a mezzo del modulo di notifica la messa fuori esercizio di impianti di deposito con liquidi nocivi alle acque.

I moduli di notifica si trovano sul sito sotto: [www.anu.gr.ch](http://www.anu.gr.ch) / Organisation/Dienste / Formulare/Gesuche.

## **9 Disposizioni transitorie**

Gli impianti di deposito e loro parti, costruiti a norma di legge prima dell'entrata in vigore della presente modifica, possono essere gestiti anche in avvenire, purché siano funzionali e non minaccino concretamente le acque; i contenitori di deposito interrati con parete semplice possono essere tuttora gestiti fino al 31 dicembre 2014.

La presente Direttiva sostituisce quella del 1 marzo 2004.

## Concetti e illustrazioni

<i>Stato della tecnica</i>	Tale stato rappresenta le possibilità tecniche note a un determinato momento e basate su cognizioni collaudate della scienza e della tecnica. Esso informa inoltre su ciò che è economicamente sostenibile.
<i>Regole della tecnica</i>	Sono queste, regole per la progettazione ed esecuzione di impianti edilizi oppure di oggetti tecnici. Di regola la prassi le conosce ed esse hanno dato risultati positivi. La loro mancata osservanza costituisce un difetto.
<i>Imprese specializzate</i>	Imprese che in base alla loro formazione, al loro equipaggiamento e alla loro esperienza sono in grado di costruire, modificare, controllare, riempire, mantenere, svuotare o mettere fuori servizio impianti di deposito con liquidi nocivi alle acque nonché a garantire l'osservanza delle cognizioni attuali della tecnica.
<i>Controllo visuale (Esame visuale)</i>	Controllo visuale dell'impianto di deposito dall'esterno o dall'interno per poter constatare eventuali difetti.
<i>Liquidi nocivi alle acque</i>	Liquidi (p.e. olio combustibile, sostanze chimiche e altri) che rischiano di provocare modifiche negative di carattere fisico, chimico o biologico delle acque.
<i>Zone di protezione delle acque sotterranee</i>	Le zone di protezione delle acque sotterranee comprendono la zona di captazione (zona S1), la zona di protezione adiacente (zona S2) e la zona di protezione distante (Zona S3).
<i>Settori particolarmente minacciati</i>	Questi comprendono i settori di protezione delle acque $A_U$ e $A_O$ nonché i settori di alimentazione $Z_U$ e $Z_O$ .
<i>Settori di protezione delle acque</i>	a) I settori di protezione delle acque $A_U$ comprendono le acque sotterranee utilizzabili e la zona limitrofa necessaria alla loro protezione. b) I settori di protezione delle acque $A_O$ comprendono le acque di superficie e la loro zona ripariale, nella misura in cui quest'ultima è necessaria per garantire un'utilizzazione speciale.
<i>Settori di alimentazione</i>	I settori di alimentazione $Z_U$ e $Z_O$ comprendono le aree da cui proviene il 90% circa dell'acqua sotterranea che può essere prelevata al massimo da una captazione di acqua freatica o di sorgente.
<i>Impianti di trasporto mobili per liquidi nocivi alle acque</i>	a) mezzi di trasporto con contenitori fissati quali autocisterne e carri cisterna b) contenitori per trasporti di ogni genere, comprese le cisterne applicabili

<i>Impianti di deposito</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) contenitori (volume utile da oltre 20 l a 450 l)</li> <li>b) serbatoi piccoli (volume utile da 450 l a 2'000 l)</li> <li>c) serbatoi medi (volume utile da 2'000 l a 250'000 l)</li> <li>d) serbatoi grandi (volume utile oltre 250'000 l)</li> </ul>
<i>Impianti di deposito soggetti all'obbligo di controllo</i>	Impianti di deposito siti in zone di protezione delle acque sotterranee oppure in settori particolarmente minacciati e che potrebbero recare pericoli alle acque utilizzabili.
<i>Impianti di deposito non soggetti a controllo</i>	Impianti di deposito che dispongono di un volume utile pari a 2'000 litri per contenitore oppure impianti di deposito siti in settori non particolarmente minacciati.
<i>Impianti di deposito soggetti all'obbligo d'autorizzazione</i>	<p>Impianti di deposito siti in settori particolarmente minacciati oppure che possono recare pericoli alle acque utilizzabili.</p> <p>Ciò vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque che possono inquinare le stesse in piccole quantità, con un volume utile superiore ai 2'000 l per contenitore.</li> <li>• Impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque che si trovano nelle zone e nei settori di protezione delle acque sotterranee con un volume utile oltre ai 450 l.</li> </ul>
<i>Impianti di deposito soggetti all'obbligo di notifica</i>	Impianti di deposito che si trovano in settori non particolarmente minacciati.
<i>Dispositivi edilizi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) manufatti di protezione</li> <li>b) rivestimenti (vernici, laminati, fogli ecc.)</li> <li>c) parti integranti degli impianti di deposito (staggia di misurazione per il livello di riempimento, condotte per equilibrare la pressione ecc.)</li> </ul>
<i>Apparecchiature</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) dispositivi di sicurezza contro il surriempimento (limitatori di riempimento e dispositivi speciali)</li> <li>b) nel caso di impianti esistenti: i rilevatori-avvertitori di fughe per contenitori e tubazioni a parete semplice</li> <li>c) rilevatori-avvertitori di fughe con controllo della pressione per contenitori e tubazioni a doppia parete (con o senza dispositivo per mantenere costante la pressione)</li> <li>d) rilevatori-avvertitori di fughe con sonda di liquidi per impianti di deposito e piazzole di travaso.</li> </ul>